



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:

Dr.ssa L.Guzzo

Presidente

Dr.ssa M.Tulumello

Consigliere

Dr.ssa R.Fermanelli

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 172/2025

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), *Parte_2* (c.f. *C.F._2* , *Parte_3* (c.f. *C.F._3*) assistito e difeso dall'Avv. INSANGUINE DOMENICO elett. dom Via Sant'antonio 48 76121 Barletta

e

Parte_4
(C.F. *P.IVA_1*), assistito e difeso dall'Avv. SERAGLIO FORTI ANDREA elett dom. preso il suo studio in Trento Via Calepina 75

Avente ad oggetto: impugnazione lodo

In punto: impugnazione lodo pronunciato in Trento il 4.4.25

Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 28.4.26 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PARTE APPELLANTE:

In **parziale riforma** del lodo rituale reso il 04.04.2025 dal collegio arbitrale, con sede in Trento al Viale della Costituzione n. 33, composto dall'avv. Michele Russolo in qualità

di presidente, dal dott. *Controparte_1* anche in qualità segretario e dall'avv. Stefano Mengoni:1) Si accerti e si dichiari, la nullità parziale – per i motivi di gravame evocati ed illustrati in narrativa - del lodo impugnato nelle parti indicate a pag. 2 del presente atto;2) Conseguentemente, decidendo nel merito la controversia – tenuto conto di quanto illustrato negli specifici motivi di appello sull'inderogabilità delle norme di diritto sostanziale violate dal Collegio arbitrale – ritenuto il valore della quota sociale del socio *Parte_4* alla data del suo decesso avvenuto il 15.08.2008, pari ad € 1.131.000,00 si condanni la società appellata:

a) al pagamento dei seguenti ulteriori importi, oltre a quanto già riconosciuto e liquidato ai coeredi di *Parte_4* dal Collegio arbitrale nel lodo parzialmente impugnato ed oltre all'importo di € 805.153,68 già erogato in acconto da controparte il 23.11.2022:

- in favore di *Parte_2* complessivi € 112.664,27 a titolo di saldo sorte capitale, saldo interessi moratori e saldo maggior danno per le obbligazioni pecuniarie ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre ulteriori accessori a decorrere dal 31.01.2025 al soddisfo;

- in favore di *Parte_1* complessivi € 112.776,03 a titolo di saldo sorte capitale, saldo interessi moratori e saldo maggior danno per le obbligazioni pecuniarie ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta;

- in favore di *Parte_3* complessivi € 112.854,60 a titolo di saldo sorte capitale, saldo interessi moratori e saldo maggior danno per le obbligazioni pecuniarie ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta; b)

all'ulteriore pagamento in favore di ciascun appellante di € 17.407,10, ai sensi dell'art.1284 cod.civ., importo dovuto per quanto previsto dal D.lgs. n. 231/02, relativamente al periodo decorrente dal 26 Marzo 2024 - data di proposizione da parte degli odierni concludenti delle domande riconvenzionali formulate con la memoria di costituzione nel procedimento arbitrale - al 18 Luglio 2025, oltre accessori a decorrere sino al soddisfo;

c) al pagamento in favore di ciascun erede di **Parte_4** dell'importo di € 2.443,96 sul TFM di spettanza del *de cuius* a decorrere dal 15.02.2009, a titolo di saldo degli interessi legali dovuti nonché l'ulteriore importo di € 457,65 al saggio di interessi previsto dall'art.1284 cod.civ., secondo le comunicazioni del Ministero della Economia, ovvero in quell'altra misura che sarà ritenuta dovuta.

d) al pagamento in favore di ciascuno degli odierni concludenti, riformando anche la statuizione del Collegio di compensazione tra le parti di 2/3 delle spese di lite, dell'ulteriore importo a tale titolo di € 6.859,32, così riconoscendo a questi ultimi il diritto a percepire per intero tali spese

PARTE APPELLATA:

Nel merito

- respingere l'impugnazione di **Parte_3** **Parte_1** e **Parte_2** in, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compenso di avvocato, IVA e CNPA.

FATTO E DIRITTO

La *Parte_4* aveva richiesto al Presidente del tribunale di Trento la nomina di tre arbitri al fine di decidere la controversia insorta tra detta società ed i sig.ri *Parte_3* *Parte_2* e *Parte_1*, quali eredi del socio defunto *Parte_4* [...], concernente la quantificazione del valore della quota di partecipazione di quest'ultimo alla *Parte_4* al momento del suo decesso. Nel corso del procedimento arbitrale veniva espletata c.t.u. al fine di determinare il valore degli immobili di proprietà della società all'epoca del decesso del socio *Parte_4*. Con lodo di data 4/4/25, oggetto di impugnazione, il collegio arbitrale quantificava nell'importo di euro 954.128,88 la quota di partecipazione di *Parte_4* nella società snc Larentis alla data del 15 agosto 2008, somma della quale detrarre quanto già versato agli eredi; condannava la *Parte_4* a pagare a ciascuno degli eredi l'importo di euro 49.658,40 a titolo di integrazione della quota a ciascuno dovuta; riconosceva in favore dei resistenti gli interessi di mora al tasso legale previsto dall'articolo 1284 c.c. a far data dall'8 dicembre 2017 fino alla data di notifica dell'offerta reale da parte della liquidatrice della società sull'importo di euro 318.042,96 per ciascuno degli eredi e con decorrenza dal giorno successivo alla data di formulazione delle offerte fino al saldo sul minor importo di euro 49.658,40 per ciascuno degli eredi, con la precisazione che a decorrere dal 27 marzo 2024, data di proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei resistenti, il tasso legale era quello previsto dal quarto comma del medesimo articolo 1284 c.c.; riconosceva il maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc nella misura del tasso corrispondente alla differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi ed il saggio degli interessi legali ove inferiore, da

calcolarsi sugli importi e con le medesime scadenze indicate nel precedente punto e fino al 26 marzo 2024 in quanto il tasso di mora previsto dal quarto comma dell'articolo 1284 c.c. doveva intendersi comprensivo anche del ristoro del maggior danno; riconosceva in favore dei resistenti gli interessi al tasso legale sul TFM, pari ad euro 18.705,68 per ciascun erede, con decorrenza dall'8 dicembre 2017 fino al 18 settembre 2020; respingeva la domanda riconvenzionale di corresponsione dell'importo di euro 20.833,33 a titolo di conguaglio nella divisione degli immobili richiamata nel verbale dell'assemblea dei soci 23 marzo 2002. Il collegio determinava il proprio compenso e poneva il compenso del CTU a carico di parte ricorrente e resistente in pari misura. Compensava infine per due terzi le spese di procedura, condannando la società ricorrente a rifondere ai resistenti il residuo terzo delle spese.

Riteneva il collegio che la clausola arbitrale dello statuto della società *Parte_4* prevedesse un arbitrato rituale con contestuale potere in capo agli arbitri di decidere secondo equità, stante l'espressa previsione in tal senso della clausola. Rigettava l'eccezione di prescrizione del credito rappresentato dalla somma dovuta per la liquidazione della quota del socio defunto ed altresì l'eccezione di parcellizzazione del credito. Rigettava l'eccezione di nullità della CTU di stima dei valori degli immobili di proprietà della società all'epoca della morte del socio *Parte_4* e, applicando dei correttivi con riferimento ad alcuni criteri valutativi, determinava il valore della società alla data del 15 agosto 2008 (epoca del decesso del socio) in complessivi euro 3.669.726,45 e quindi il valore della quota del de cuius (26% del capitale sociale) in euro 954.128,88. Avendo ricevuto ciascuno degli eredi l'importo di euro 268.384,56,

agli stessi doveva essere corrisposto l'importo di euro 49.658,40, rispetto alla quota di un terzo pari ad euro 318.042,96. Con riferimento alla domanda di riconoscimento degli interessi sulla quota dovuta a ciascuno di essi formulata dagli eredi del socio defunto, il collegio rilevava che solo nel novembre del 2017 essi avevano riscontrato l'istanza del liquidatore di fornire prova della loro qualità e che solo in occasione del riscontro di tale istanza di fatto era stata richiesta la liquidazione della quota agli stessi spettante. Riteneva il collegio che pertanto solo da tale momento il liquidatore era stato messo in condizione di poter effettuare il pagamento della quota di liquidazione dovuta agli eredi e determinava il giorno di decorrenza degli interessi di mora dall'8 dicembre 2017, decorso un breve termine ritenuto equo in 30 giorni dall'8 novembre 2017. Stabiliva pertanto che gli interessi di mora erano dovuti sull'intero valore della quota di euro 318.042,97 di ciascun erede con decorrenza dall'8 dicembre 2017 fino alla data dell'offerta reale effettuata dal liquidatore e quindi fino al 10 giugno 2019 per *Parte_1* [...] 29 giugno 2019 per *Parte_2* e 3 luglio 2019 per Cont Wanda.

Successivamente alla data dell'offerta reale, gli interessi venivano riconosciuti sul valore della quota residua e quindi sul minor importo di euro 49.658,40 dovuto a ciascun erede. Il collegio riconosceva gli interessi di legge al tasso previsto dall'articolo 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale quindi con decorrenza 27 marzo 2024, sempre sulla quota residua di euro 49.658,40. Trattandosi di debito di valuta, il collegio arbitrale riconosceva il maggior danno applicando un tasso pari a differenza tra saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a 12 mesi ed il saggio legale degli interessi, rilevando

che non doveva essere riconosciuto il maggior danno ove il tasso di interesse fosse superiore al tasso medio di rendimento netto dei titoli di Stato.

Il collegio, sul presupposto che non vi era contestazione circa la quantificazione del TFM dovuto al socio defunto e ritenuto lo stesso un debito di valuta, rigettava la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle relative somme e dichiarava dovuti gli interessi per ritardato pagamento imputabile alla società con decorrenza dal 8 dicembre 2017 (30 giorni dalla data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dagli eredi sulle quote successorie) fino al pagamento di tale somma avvenuto in data 18 settembre 2020; veniva inoltre riconosciuto il maggior danno nei medesimi termini.

Il collegio rigettava la domanda dei resistenti diretta ad ottenere il pagamento dell'importo di euro 20.833,33 a titolo di conguaglio nella divisione degli immobili come da accordo intervenuto nell'assemblea dei soci del marzo del 2002, sul rilievo che non si era dato luogo alla divisione dei beni e che non vi è la prova dell'avvenuto pagamento da parte di *Parte_4* dell'importo indicato dei resistenti. Il collegio arbitrale rilevava che in ogni caso destinatario della pretesa non potesse essere la snc *Pt_4* bensì i sig.ri *Parte_4* e *CP_2* che erano stati i soggetti che avevano incassato detta somma.

Il collegio disponeva la compensazione per due terzi delle spese di lite, condannando la società ricorrente al versamento dell'ulteriore terzo in favore dei resistenti sulla base le seguenti considerazioni: la questione principale era costituita dalla stima del valore degli immobili e, alla luce dei pagamenti già eseguiti dal liquidatore a favore degli

eredi, la stima condivisa dal collegio si poneva indicativamente a metà strada tra le pretese delle parti; la domanda di riconoscimento degli interessi e del maggior danno era stata formulata in modo esorbitante dai resistenti; la domanda riconvenzionale di rifusione delle somme versate in conformità agli accordi di cui al verbale dell'assemblea dei soci di data 23 marzo 2002 era stata rigettata.

Con ordinanza dd. 12.5.25 il collegio arbitrale ha provveduto alla correzione dell'errore materiale circa la ripartizione del compenso del c.t.u. disponendo che, fermo restando che il compenso rimanesse a carico di entrambe le parti per la quota di un mezzo ciascuna, operasse la rivalsa interna dei resistenti nei confronti della ricorrente per la quota del compenso versato in eccedenza rispetto alla ripartizione definitiva.

Il lodo in questione è stato impugnato Parte_2 , Parte_1 e Parte_3

In particolare con il primo motivo di impugnazione gli stessi hanno lamentato *“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 27, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 40 del 2006, in riferimento anche all’art. 36 del D.lgs. n. 5 del 17.01.2003, dell’art. 1362 cod. civ. e dell’art. 822, comma 1 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 113, comma 1 c.p.c. per aver deciso la controversia anche secondo equità, nonostante palese dichiarazione contraria degli odierni appellanti nella prima udienza del procedimento, con conseguente violazione di norme inderogabili perché di diritto sostanziale”*.

Gli impugnanti premettono che Parte_2 aveva proposto ricorso ai sensi articolo 702 bis c.p.c. al fine di ottenere il pagamento della somma offerta (ma non versata) dal liquidatore quale quota allo stesso spettante; il tribunale di Trento aveva dichiarato la propria incompetenza in favore delle collegio arbitrale ai sensi della clausola

compromissoria di cui all'articolo 16 dello statuto della società; Parte_2 aveva proposto regolamento di competenza e la Corte di cassazione con pronuncia numero 4315 del 13.2.23 aveva affermato la natura rituale dell'arbitrato; il relativo giudizio non era stato riassunto dalle parti nel termine di legge

Evidenziano che la clausola compromissoria di cui all'articolo 16 dello statuto societario di data 27/12/04 stabiliva quanto segue: *“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite al giudizio di un collegio arbitrale; detto collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su istanza della parte più diligente. I tre arbitri così designati individueranno chi, tra loro, debba svolgere la funzione di Presidente del collegio arbitrale. Gli arbitri dovranno decidere entro tre mesi in via irrituale e secondo equità e a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà la città in cui ha sede il tribunale che ha nominato il collegio arbitrale. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.*

Lamentano che non si possa ritenere da un lato che il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti vada risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato e non dall'indicazione letterale relativa alla potestà di deliberare in via irrituale secondo

equità ovvero nella veste di amichevoli compositori e dall'altro, come erroneamente ritenuto dal collegio arbitrale, pretendere di valorizzare la natura irrituale e la decisione secondo equità, esplicitate letteralmente nella clausola compromissoria, ritenendo così di individuare in tale espressione la prova della volontà delle parti di adesione alla pronuncia secondo equità. Rilevano che sensi dell'articolo 822 comma 1, cpc anche nel testo precedente la riforma dell'arbitrato del 2006, gli arbitri rituali devono decidere in diritto, fatta salva diversa volontà delle parti, mai esplicitata nella clausola compromissoria per l'eventuale arbitrato rituale. Evidenziano di aver richiesto agli arbitri di non decidere secondo equità, istanza mai esaminata dal collegio arbitrale e che Parte_2 sin dalla prima adunanza arbitrale del 15.2.28 non solo non aveva espresso il consenso alla decisione secondo equità, ma ebbe a contestare espressamente la determinazione del collegio di decidere anche secondo equità.

Richiamano l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui se la convenzione arbitrale è anteriore al 2 marzo 2006 e le parti nulla hanno previsto in essa, il lodo è impugnabile anche per violazioni di regole di diritto sostanziale, con la conseguenza che nel caso in esame non si applicano le modifiche intervenute a seguito della novella del 2006.

Con il secondo motivo di impugnazione gli impugnanti lamentano: *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2289 comma 2 e 2697 cod.civ., artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, 132 comma 2 n. 4 Cost. norme inderogabili perché di diritto sostanziale per aver il Collegio - anche con motivazione solo apparente e/o comunque incongrua per travisamento della relazione di parte e delle osservazioni del consulente di parte*

resistente all'elaborato peritale del c.t.u. - ritenuto validamente espresse e rilevanti le determinazioni e le valutazioni di stima da parte dell'ausiliare ing. Persona_1 del patrimonio immobiliare societario e del valore della quota spettante agli eredi del socio defunto, valutate arbitrariamente adducendo quali parametri i dati di mercato e lo stato di conservazione del compendio immobiliare all'attualità e non alla data del decesso del de cuius".

Espongono che in modo illegittimo il collegio arbitrale abbia conferito al ctu l'incarico di stimare i cespiti immobiliari appartenenti alla società ricorrente anche all'attualità, richiamando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione della situazione patrimoniale della società deve essere effettuata con riferimento al giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Sostengono che, nonostante il collegio arbitrale con ordinanza di data 5/7/24 appena modificato l'originario quesito eliminando il riferimento all'attualità, il collegio ha comunque consentito che il CTU stimasse il valore della quota del socio defunto a distanza di anni dal decesso dello stesso. Lamentano che gli arbitri hanno ritenuto rilevante ai fini della decisione le determinazioni e valutazioni del CTU circa lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare della società con riferimento alla data di inizio delle operazioni peritali nel luglio del 2024 e quindi all'attualità, e non alla data del decesso del socio Parte_4 [...] . Inoltre gli arbitri hanno in parte disatteso le valutazioni del CTU, diminuendo la stima degli immobili. Evidenziano che la prova circa la congruità del valore della quota appartenuta socio defunto grava sulla società.

Sostengono che il collegio arbitrale ha ritenuto che la determinazione del CTU fosse

riferibile alla valutazione del patrimonio societario al 2008, pur sapendo che il consulente non aveva esaminato alcun documento allegato dalla società o fonti di mercato che potessero essere riferibili alla data del decesso del de cuius.

Sostengono che, anche qualora il collegio arbitrale non avesse ritenuto attendibile la valutazione del loro consulente di parte, in ogni caso in virtù del principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 c.c. le loro domande dovevano essere integralmente accolte e che erroneamente il collegio arbitrale ha ritenuto che il CTU abbia effettuato la stima del valore della quota societaria spettante al de cuius esclusivamente alla data del decesso.

Tenuto conto delle osservazioni alla relazione del c.t.u., la motivazione del lodo deve ritenersi apparente e incongrua tanto da essere pervenuta ad una inversione dell'onere della prova. Sostengono che non sussiste alcuna condivisione da parte del loro consulente di parte, geom. CP_3 delle valutazioni del geom. CP_4 (estranee al procedimento arbitrale), il quale ebbe a redigere nel 2014 per conto della società una perizia di valutazione del patrimonio sociale. Evidenziano che il loro consulente di parte nella relazione redatta nel 2020 su incarico di Parte_1 e Pt_2 rilevò che lo stato di conservazione era descritto al 2014, a distanza di anni dal decesso del socio nel 2008, sicchè doveva ritenersi che la descrizione contenuta nella perizia del geom. CP_4 non fosse stata condivisa dal consulente di parte e che nemmeno fosse stata condivisa la valutazione dell'ing. CP_5 effettuata nel 2010. Richiamano della giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in presenza di critiche specifiche e circostanziate alla relazione del CTU da parte dei consulenti di parte ovvero dai

difensore, il giudice è tenuto a spiegare in modo puntuale e dettagliato le ragioni dell'adesione alle conclusioni del c.t.u. ovvero alle altre valutazioni .

Con il terzo motivo di impugnazione viene dedotta la : *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 476, 519, 520, 1181, 1206, 1208 primo comma n. 3, 1212 comma 2, 1213 comma 1, 1224 comma 1, 1284 commi 1 e 4, cod. civ., anche in riferimento agli artt. 2289, comma 2 e 2697 cod. civ., norme inderogabili perchè di diritto sostanziale, per il mancato riconoscimento da parte del Collegio della giusta misura e della decorrenza degli interessi moratori dal semestre successivo al decesso del socio Parte_4 ed anche per aver ritenuto valide e rilevanti, ai fini dell'interruzione della prescrizione degli interessi stessi le offerte reali fatte eseguire da controparte nel 2019”*

Rilevano che per almeno quattro volte negli anni dal 2011 al 2018 gli stessi avevano posto in essere incontestabili atti di accettazione dell'eredità ai quali avevano fatto seguito atti di diffida notificati alla società e la proposizione nei confronti di quest'ultima del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. dinanzi al tribunale di Trento. Pertanto gli interessi dovuti in conseguenza del ritardato pagamento della sorte capitale sono dovuti con decorrenza dal 15/2/2009 fino a 23/11/2022 sul capitale versato a tale data di euro 268.384,56 e fino al soddisfo sull'ulteriore sorte capitale che la corte dovrà liquidare con riferimento all'effettivo valore della quota al momento del decesso del socio. Quanto agli accessori dovrà tenersi conto sia degli interessi legali ex art. 1284 co. 1 cc, sia degli ulteriori interessi ex art. 1284 co. 2 cc per la differenza tra il tasso legale e quello dovuto per il maggior danno da ritardato adempimento delle obbligazioni

pecuniarie. Con decorrenza 24.3.24, data di costituzione dei resistenti nel procedimento arbitrale, sono dovuti anche gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cc.

Sostengono i ricorrenti che le offerte del liquidatore delle somme dallo stesso ritenute corrispondenti alle quote di spettanza degli eredi non possono essere considerate offerte reali perché il rifiuto per ricevere le somme in questione era sostenuto da legittimo motivo ex art. 1206 c.c., posto che il liquidatore aveva condizionato la ricezione delle somme alla dichiarazione di rinuncia a pretendere qualsivoglia ulteriore importo a titolo di capitale, interessi e spese. Non era stato rispettato il disposto dell'art. 1208 comma 1 numero 3 c.c. che prevede l'offerta della totalità della somma dovuta oltre interessi e spese. Inoltre le offerte formulate dal liquidatore violavano anche l'articolo 1212 comma 1 numero 2 cc, in quanto le somme non erano state ritualmente depositate. Conseguentemente le somme offerte non erano mai uscite del patrimonio sociale della

Parte_4 Inoltre il liquidatore non aveva dato seguito alla richiesta di *Parte_2* [...] di versare sul conto di cui aveva indicato le coordinate bancari la somma determinata dal liquidatore stesso, costringendolo a proporre ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.. Solo in data 23/11/22 fu effettivamente versato a ciascuno degli eredi l'importo di euro 268.384,56 “impregiudicato ogni ulteriore diritto degli eredi”.

La decisione del collegio viola quindi gli articoli 2289 comma 2 e l'art. 2697 cc norme inderogabili in quanto di diritto sostanziale.

Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la: “ *Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 comma 1, 1284 commi 1 e 4, 2289 comma 2 e 2697 cod. civ., norme inderogabili perché di diritto sostanziale, per non aver il Collegio arbitrale*

riconosciuto la giusta decorrenza dell'obbligo della società a corrispondere il trattamento di TFM dovuto al socio defunto dal 15.02.2009 al 18.09.2020, facendola invece decorrere arbitrariamente dal 08.12.2017 e per non aver applicato il saggio di interessi legali su tale importo previsto dall'art. 1284, 1 comma cod. civ. in riferimento all'art. 1224 cod. civ., nonché gli ulteriori interessi moratori ai sensi del comma 4, dell'art. 1284 cod. civ. a decorrere dal 24.03.2024, data di costituzione in giudizio dei resistenti fino al 04 aprile 2025, data di emanazione del lodo”.

Lamentano l'erroneità della decisione del collegio di far decorrere gli interessi sulla somma dovuta a titolo TFN al de cuius dal 8.12.17 anziché dal 15.2.09 fino alla data del pagamento di euro 18.705,68 per ciascun erede, avvenuto in data 18.9.20. Chiedono conseguentemente il riconoscimento dell'ulteriore importo di euro 2.443,96 a titolo di interessi legali per ciascun erede, oltre l'ulteriore importo di euro 457,65 , ai sensi dell'articolo 1284 comma 4 cc.

Con il quinto motivo di impugnazione e ricorrenti lamentano: *“Violazione del principio del contraddittorio, in riferimento all'art. 829 comma 1 n. 9 c.p.c., ai sensi degli artt. 101 comma 2, 201, comma 2 c.p.c. nonché violazione del diritto di difesa ex artt. 24, comma 2 e 111, comma 2 della Costituzione, norme inderogabili perché di diritto sostanziale, per non aver il Collegio consentito come richiesto dal sottoscritto difensore la partecipazione dei consulenti di parte all'adunanza del 10.01.2025 in presenza sia pure virtuale con il sistema di videocollegamento, con conseguente arbitraria privazione di indispensabile supporto a favore del difensore e dei suoi assistiti*

Lamentano la violazione del principio del contraddittorio ai sensi degli artt. 101 e 201

comma 2 c.p.c. realizzata con provvedimento di data 5.12.24 con il quale il collegio arbitrale non ha consentito il confronto e la partecipazione del consulente di parte nel corso di udienza orale da fissarsi a tal fine, con conseguente nullità ed inutilizzabilità della relazione del consulente d'ufficio.

Sostengono che ai sensi dell'art. 201 comma 2 c.c. deve essere garantita la contestualità delle difese tecniche tra i consulenti in ufficio e quelli di parte e che non è stato consentito al consulente di parte redigere note scritte in un prefiggendo termine successivo deposito dei chiarimenti del c.t.u..

Lamentano che si sia realizzata una violazione del contraddittorio anche in relazione al fatto che la società ricorrente aveva formulato ampie osservazioni nelle note sostitutive di udienza depositate in data 22/11/24 e richiamate all'udienza orale del 10/1/25 e ciò nonostante il collegio arbitrale aveva ritenuto di non disporre modalità di espletamento che potessero garantire l'instaurazione del contraddittorio tra i consulenti di parte ed il CTU né la redazione di note scritte.

La nullità della consulenza d'ufficio derivava dall'ulteriore violazione del contraddittorio con riguardo ai chiarimenti disposti con ordinanza dd. 5.12.24, ma anche dalla novità delle avverse osservazioni e lagnanze rispetto a quelle addotte nei termini fissati dal collegio con riferimento ai chiarimenti richiesti al CTU con ordinanza di data 10/1/25.

Con il sesto motivo di impugnazione lamentano: *“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2289, comma 2, 2697 cod. civ., 24 comma 2 e 111 comma 2 Costituzione, norme inderogabili perché di diritto sostanziale nonché degli artt. 81, 100, 101 comma*

1 e 112, 132 comma 2, n. 4 c.p.c. per aver il Collegio arbitrale introdotto nella decisione, al di fuori dei limiti della convenzione arbitrale, fatti riportati in sentenza emessa dal Tribunale di Trento al di fuori dell'oggetto della controversia e - comunque - non in contraddittorio degli odierni appellanti nonché delibando extra petita rispetto alle domande formulate dalle parti ed in maniera incongrua e/o contraddittoria, in conseguente violazione di quanto previsto dall'art. 829 comma 1 c.p.c. rispettivamente ai nn. 4, 9 e 11”.

Espongono che il collegio arbitrale erroneamente abbia attribuito rilevanza ai fatti riportati nella sentenza numero 1170/2016 del tribunale di Trento riguardante una controversia tra **Parte_4** e **Controparte_6** ed altri soggetti, fatti completamente al di fuori dell'oggetto della controversia deferita dalle parti all'esame degli arbitri, e sentenza emessa senza la vocatio in ius dei resistenti. Ciò ha determinato una ingiustificata riduzione della misura delle pretese creditorie dei ricorrenti. Gli stessi rilevano che il collegio arbitrale ha errato anche nell'individuazione dell'oggetto della controversia che si riferiva ad un affitto d'azienda e non ad un contratto di locazione. La sentenza n. 1170/2016 era del tutto irrilevante e il suo richiamo aveva violato del principio del contraddittorio con conseguente violazione degli articoli 101 comma 1 c.p.c. e degli articoli 24 comma 2 e 111 comma 2 della Costituzione.

Risulta violato anche l'articolo 81 c.p.c. in base al quale non si può far valere in giudizio un diritto altrui ed è stato violato l'articolo 100 c.p.c. in forza del quale i resistenti devono avere interesse ad opporsi alla pretesa del ricorrente e nel caso di specie tale interesse non sussisteva. Inoltre il collegio arbitrale aveva violato l'articolo

112 c.p.c. in quanto le parti non avevano proposto alcuna domanda di accertamento della rilevanza e/o opponibilità agli odierni impugnanti della sentenza del tribunale di Trento circa la decisione sull'affitto d'azienda, con la conseguenza che il collegio ha deliberato extra petita.

Lamentano l'erroneità della decisione del collegio arbitrale di ritenere la carenza di legittimazione passiva nei confronti della società in ordine alla domanda di restituzione dell'importo di euro 61.500. Insistono nell'affermare che la vicenda relativa alla controversia sull'affitto di azienda era del tutto distinta rispetto alle ragioni creditorie formulate nell'arbitrato nei confronti della società **Pt_4** le quali afferiscono al valore ed alla liquidazione della quota appartenuta al de cuius.

In ogni caso il collegio arbitrale non aveva tenuto conto che nella sentenza n.1170/2016 il tribunale aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda a decorrere dall'1/11/13, sicché per i 52 mesi successivi al decesso di **Parte_4** sarebbe stata ingiustificata la sospensiva della decorrenza degli interessi moratori nella misura dovuta. Manca ogni prova che la controversia sull'affitto di azienda abbia determinato un danno alla società tale da determinare una diversa valutazione della quota da liquidare, la decorrenza degli interessi e possa influire sull'onere della prova.

Con il settimo motivo di impugnazione lamentano: *“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. per aver il Collegio statuito la compensazione delle spese di lite per 2/3 e per 1/3 del rimborso versato dagli odierni deducenti agli arbitri, così limitando ingiustamente la condanna per tali titoli della **Parte_4** in favore degli*

stessi”.

Sostengono che la soccombenza della *Parte_4* sia stata pressoché totale sicché è ingiustificata la compensazione per due terzi delle spese di lite, rilevando peraltro che nelle conclusioni rassegnate per conto degli eredi di *Parte_4* era stato fatto riferimento ad importi maggiori e/o minori da liquidarsi sicché non sussisteva alcuna soccombenza reciproca, nemmeno parziale.

La *Parte_4* si è costituita in giudizio, eccependo in primo luogo l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., nella formulazione anteriore al 2006, l’impugnazione per nullità era ammessa se gli arbitri nel giudicare non avevano osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, come avvenuto nel caso di specie in quanto la clausola arbitrale prevedeva l’obbligo di decidere secondo equità. Richiama la decisione della Suprema Corte Sezioni Unite n 9284/16 secondo cui ai giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 40/062016 si applica l’art. 829 co. 3 cpc, con la specificazione che la legge alla quale si richiama l’articolo 829 comma 3 c.p.c. è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione rileva che nella sentenza che aveva deciso il regolamento di competenza la Suprema Corte aveva precisato che il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità non è incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi. Nel caso di specie non era necessario che le parti ribadissero la scelta in tema di decisione secondo equità, essendo tale potere previsto nella clausola

compromissoria; né la dichiarazione di opposizione alla decisione secondo equità dei impugnanti poteva svuotare di contenuto la clausola arbitrale statutaria.

Con riguardo al secondo motivo di impugnazione la società **Pt_4** rileva l'inammissibilità del motivo in quanto la decisione non è impugnabile per norme di diritto relative al merito della controversia. Rileva inoltre che il motivo è inammissibile anche per difetto di interesse in quanto il lodo pacificamente ha considerato il valore degli immobili al momento del decesso del socio. Rileva che la valutazione degli immobili integra una valutazione tecnica sicché necessariamente la stessa doveva essere affidata ad un consulente. Le contestazioni di controparte relative ad una diversa ricostruzione delle risultanze probatorie ed al riesame delle circostanze di fatto sono vietate nella presente sede.

Con riferimento a terzo e quarto motivo di impugnazione deduce la loro inammissibilità essendo stata la decisione assunta secondo equità. Rileva che comunque è onere di chi invoca la qualità di erede fornire la relativa prova e sostiene che il collegio arbitrale ha fatto corretta applicazione dell'articolo 1220 c.c.

Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, la società **Pt_4** rileva che controparte ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio senza indicare in concreto il pregiudizio patito, il che rende il motivo inammissibile. Rileva che l'art. 201 c.p.c. prevede la facoltà di presenza dei consulenti di parte qualora venga convocato il c.t.u., convocazioni che peraltro nel caso di specie non è mai avvenuta.

Con riferimento al sesto motivo di impugnazione la società **Pt_4** rileva che nel lodo non vi è alcun riferimento alla sentenza del tribunale di Trento n. 1170/16 e che la

motivazione contenuta del lodo costituisce un tentativo di trovare un senso alla domanda avversaria, mediante l'utilizzo della documentazione prodotta con riferimento alla richiesta di corresponsione dell'importo di euro 20.833,33 a titolo di conguaglio nella divisione degli immobili.

Con riferimento al settimo motivo di impugnazione la società **Pt_4** ne deduce l'inammissibilità, trattandosi di pronuncia assunta secondo equità e rilevando che la decisione degli arbitri è sostenuta da congrua motivazione.

Ciò premesso l'impugnazione in esame deve essere rigettata.

Come correttamente sostenuto dalla soc. **Pt_4** ricorre nel presente caso la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte (Cass. SU n. 9284/16) di clausola compromissoria stipulata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lsg. n. 40/06 in rapporto a giudizio arbitrale introdotto dopo l'entrata in vigore di tale normativa. In particolare la Suprema Corte ha ritenuto che: *“In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti*

stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”.

La Suprema Corte ha affermato che a tutti giudizi arbitrari promossi dopo il 2 marzo 2016 si applica l’articolo 829 comma 3 cpc, come modificato dall’articolo 24 D.Lgs.n.40/06, secondo cui “l’impugnazione per violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”, ritenendo tuttavia che la legge alla quale tale norma si richiama deve essere una legge diversa dallo stesso articolo 329 comma 3 cpc e deve essere una legge che disciplina la convenzione di arbitrato perché è quella convenzione a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnazione del lodo e deve infine trattarsi della legge vigente al momento in cui la convenzione di arbitrato sia stata stipulata, perché è solo la legge vigente in quel momento che può ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato. In particolare la Corte ha ritenuto che non è possibile che al silenzio tenuto dalle parti al momento in cui la convenzione di arbitrato fu stipulata venga attribuito un significato diverso da quello che vi ascriveva la legge vigente al momento della stipulazione.

Nel caso in esame la convenzione di arbitrato era contenuta nello statuto della società di data 27/12/04 sicché deve ritenersi che la questione dell’impugnabilità del lodo sia disciplinata dal previgente articolo 829 comma 2 c.p.c. secondo cui l’impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso di specie nella clausola che prevedeva che le controversie ivi indicate fossero deferite ad arbitri era espressamente stabilito che la decisione doveva avvenire secondo equità sicché il lodo in esame non è impugnabile per regole di diritto relative al merito della controversia.

Risulta infondata la tesi difensiva degli eredi di *Parte_4* secondo cui la natura di arbitrato rituale del giudizio svoltosi dinanzi agli arbitri escluderebbe di per sé la possibilità di adottare il lodo applicando i principi di equità.

Già la Suprema Corte con sentenza n. 4315/23 con la quale, a seguito di ricorso per regolamento di competenza proposto da *Parte_2*, ha ritenuto che la clausola n.16 contenuta dello statuto dovesse essere interpretata nel senso di previsione di arbitrato rituale, ha affermato che la specificazione del criterio di definizione della controversia (in particolare il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità) non è incompatibile con l'arbitrato rituale. E del resto la figura dell'arbitrato rituale di equità è stata più volte esaminata dalla Suprema Corte, senza mai alcun rilievo circa l'ammissibilità di tale ipotesi; in particolare è stato ritenuto che in caso di arbitrato rituale di equità non sia sindacabile il corretto esercizio dei poteri degli arbitri di decidere secondo tale criterio (Cass. n.10805/14).

Nell'atto di impugnazione si sostiene che gli arbitri non avrebbero potuto decidere secondo equità in quanto vi era stata richiesta da parte resistente di non decidere la controversia secondo tale regola ed in quanto *Controparte_7* fin dalla prima adunanza arbitrale del 15.2.24 non aveva espresso il proprio consenso alla decisione secondo equità, ma aveva contestato espressamente la determinazione del collegio di decidere

anche secondo equità.

Si legge nel verbale della riunione del 15.2.24 nel giudizio arbitrale che l'Avv. Parolari, che in occasione di tale riunione sostituiva l'Avv. Insanguine che assisteva *Parte_2*, aveva formulato istanza di modifica della convenzione arbitrale, affinché il collegio decidesse secondo diritto, anziché secondo equità. L'avvocato di controparte, dando atto che in merito alla natura dell'arbitrato si era già espressa la Corte di Cassazione, negava la disponibilità ad una modifica della convenzione. Il difensore di *Controparte_7* preannunciava l'impugnazione del lodo per nullità per avere il collegio deciso secondo equità.

I resistenti *Parte_3* e *Parte_1* presenti personalmente, nulla deducevano al riguardo.

La circostanza che *Parte_2* a mezzo del proprio legale abbia avanzato istanza di modifica della convenzione arbitrale non può aver determinato la modifica del contenuto della clausola compromissoria, inserita nello statuto ed in relazione alla quale devono essere osservate specifiche modalità per attuarne la modifica. Nella sostanza nessun socio può unilateralmente modificare il contenuto della clausola statutaria, per il solo effetto di manifestare la sua volontà in tal senso. Pertanto la semplice richiesta di *Parte_2* (il quale peraltro chiedeva di modificare la convenzione arbitrale) non può essere ritenuta idonea ad escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità, espressamente previsto dalla clausola statutaria numero 16.

Deve pertanto concludersi che ai sensi dell'articolo 329 co. 2 cpc, nella formulazione previgente, l'impugnazione del lodo per nullità è ammessa per non aver osservato le

regole di diritto salvo che le parti abbiano autorizzati gli arbitri a decidere secondo equità, ipotesi che ricorre nel caso di specie.

Di conseguenza devono dichiararsi inammissibili il secondo motivo di impugnazione secondo cui gli arbitri avrebbero in modo erroneo ritenuto validamente espresse e utilizzabili le determinazioni e le valutazioni di stima del consulente da loro nominato; il terzo motivo di impugnazione circa l'errata decorrenza degli interessi moratori; il quarto motivo di impugnazione relativo all'erronea decorrenza dell' interessi dovuti sul *Part* ; il sesto motivo di impugnazione nella parte in cui si lamenta l'utilizzo ai fini della decisione della sentenza emessa dal tribunale di Trento di fuori dell'oggetto della controversia; il settimo motivo di impugnazione nella parte in cui si lamenta l'erroneità della decisione quanto alla regolamentazione delle spese di lite.

Deve invece essere esaminato il quinto motivo di impugnazione con il quale viene lamentata la violazione del principio del contraddittorio e la violazione di una regola procedimentale.

In particolare viene lamentato che gli arbitri con ordinanza di data 5.12.24 abbiano chiesto chiarimenti al consulente da essi nominati, disponendo che in relazione a tali chiarimenti il CTU rispondesse per iscritto, senza fissare invece la comparizione del c.t.u. e dei consulenti di parte in apposita udienza orale, che avrebbe consentito il confronto effettivo. In conseguenza della violazione gli articoli 101 e 201 comma 2 c.p.c. la consulenza tecnica d'ufficio sarebbe nulla ed inutilizzabile. Viene lamentata altresì la violazione al contraddittorio per avere gli arbitri ritenuto di non disporre modalità di espletamento della c.t.u. tali da garantire l'instaurazione del contestuale

contraddittorio dei consulenti di parte con l'ausiliario e per non aver assegnato ulteriore termine ai consulenti di parte per redigere note in un prefiggendo termine.

Tali doglianze risultano infondate.

Con ordinanza dd. 7.5.24 gli arbitri, preso atto dell'accettazione del c.t.u. nominato e della nomina di consulenti di parte dei contendenti, avevano concesso al CTU termine di 60 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per la trasmissione della bozza di elaborato ai consulenti di parte ed a questi ultimi termine di 20 giorni per trasmettere al CTU le loro osservazioni. Era stato concesso al CTU termine di ulteriori 20 giorni per il deposito dell'elaborato finale, unitamente alla bozza e alle osservazioni dei consulenti di parte, nel quale avrebbe dovuto prendere posizione anche sull'osservazione delle parti.

Successivamente al deposito della relazione finale del CTU, gli arbitri con ordinanza di data 5.12.25, in relazione alle osservazioni dei consulenti delle parti, hanno disposto che il c.t.u. fornisse per iscritto (*“non apparendo utile un confronto orale rispetto a tematiche dal così alto tasso di tecnicismo”*) ulteriori specificazione su cinque punti riguardanti la valutazione del patrimonio della società. Tuttavia va evidenziato che i punti su cui vennero chiesti chiarimenti al c.t.u. non introdussero questioni nuove né gli stessi determinarono un ampliamento del quesito originario, trattandosi in realtà di richiesta di una più compiuta risposta alle osservazioni delle parti. Ciò sia con riferimento al punto 1 (in relazione al quale la richiesta di chiarimenti era conseguente alle contestazioni di entrambe le parti), sia con riferimento al punto 2 (con riguardo al punto 3 delle osservazioni del consulente di parte resistente, geom. **CP_3**), sia con riferimento al punto 3 (con la richiesta di rispondere compiutamente alle osservazioni

del punto 4 delle osservazione del consulente dei resistenti), sia con riferimento al punto 4 (risposta ai punti 5 e 7 delle osservazioni delle consulente di parte resistente), sia infine con riferimento al punto 5 (in risposta alla contestazione della società ricorrente). Come detto non si trattava quindi di ampliamento dell'indagine peritale richiesta con il quesito originario, bensì di più completa risposta alle osservazioni dei consulenti di parte, risposta che avrebbe dovuto essere contenuta nella relazione finale depositata dal c.t.u., che evidentemente gli arbitri avevano ritenuto non esaustiva con riferimento alle risposte riferite alle osservazioni dei consulenti di parte. Tale conclusione trova conferma nella circostanza che all'adunanza del 10 gennaio del 2025, fissata dopo il deposito delle risposte del c.t.u., il legale dei resistenti lamentava che le argomentazioni del proprio consulente di parte non fossero state completamente confutate dal c.t.u. nella sua relazione definitiva, richiamando le note di trattazione del 22/11/24; in tali note il legale dei resistenti lamentava che le risposte del c.t.u. alle osservazione del consulente di parte geom. CP_3 fossero insufficienti, inconferenti e contraddittorie, riportando nel corpo delle note le osservazioni del proprio consulente di parte. Da tale condotta processuale è possibile concludere che anche dopo il deposito della relazione definitiva del c.t.u., le doglianze avanzate dai resistenti non consistessero nel fatto che non era stato possibile esaminare in contraddittorio valutazioni nuove del consulente d'ufficio, ma che il consulente, nonostante le richieste di chiarimenti degli arbitri, non avesse adeguatamente risposto alle pregresse osservazioni del consulente di parte resistente. Tale ricostruzione del procedimento consente di affermare che non c'è stata alcuna violazione del contraddittorio nella fase delle operazioni peritali, posto che i chiarimenti

richiesti dagli arbitri con ordinanza 5.12.24 non riguardavano nuovi elementi di valutazione ovvero modifica dell'incarico, ma veniva richiesto un più dettagliato esame e riscontro delle osservazioni già depositate dai consulenti di parte.

La circostanza che il contraddittorio circa le valutazioni tecniche oggetto di c.t.u. sia stato realizzato in forma scritta anziché orale, come richiesto dal legale dei resistenti, non determina alcuna violazione del diritto di difesa. Va rilevato peraltro che ai sensi dell'articolo 197 c.p.c. l'assistenza del consulente d'ufficio alla discussione davanti al collegio e la possibilità che lo stesso esprima il suo parere in presenza delle altre parti (anche dei consulenti di parte ai sensi dell'articolo 201 cpc) avviene solo qualora il presidente lo ritenga opportuno, sulla base di una valutazione discrezionale che, nel caso di specie, trova sostegno anche nella specifica motivazione della scelta del collegio di non procedere alla discussione orale circa gli esiti della c.t.u. (*“non apparendo utile un confronto orale rispetto a tematiche dal così alto tasso di tecnicismo”*).

Anche il motivo in esame deve quindi ritenersi infondato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di **Parte_2**, **Parte_1** e **Parte_3** in solido nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza e che viene liquidata negli importi minimi.

Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da **Parte_2**, **Parte_1** e **Parte_3** l'accertamento nei loro confronti, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di

cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte loro dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:

- 1) rigetta l'impugnazione proposta da *Parte_2* , *Parte_1* e *Parte_3* avverso il lodo pronunciato in Trento il 4.4.2025;
- 2) condanna *Parte_2* , *Parte_1* e *Parte_3* in solido al rimborso in favore *Parte_6* *Pt_2* in liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione , liquidate in € 4.489,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione, € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
- 3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_2* , *Parte_1* e *Pt_3* [...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Trento, lì 28.4.26.

Il Consigliere est.

(dr.ssa Renata Fermanelli)

Il Presidente

(dr.ssa Liliana Guzzo)